

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda;
- e. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- f. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- g. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- h. il D.D. n. 613 del 13/11/2017;
- i. il D.D. n. 95 del 15/04/2020.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 613 del 13/11/2017, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società S.I.RA.L. S.p.A. per l’impianto Impianto IPPC 5.1 sito in Nola (NA) - Località Boscofangone Zona ASI;
- b. che con nota acquisita al prot. 32296 del 17/01/2019, la società S.I.RA.L. S.p.A ha comunicato che l’impianto è fermo dal 2014 e di averne avviato le procedure relative allo smontaggio e alla delocalizzazione in un paese estero, riservandosi di avviare nei giorni successivi le richieste amministrative necessarie;
- c. che non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni, con nota prot. 98338 del 13/02/2019 questa UOD ha prescritto alla società di inviare, entro il termine di 30 giorni a questa UOD e agli enti competenti, il piano di dismissione, secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 613 del 13/11/2017, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale e dalla normativa vigente;
- d. che con nota acquisita al prot. 126095 del 26/02/2019, la società ha comunicato che al termine dei lavori previsti secondo la SCIA prot. 41-2019, presentata al Comune di Nola tramite SUAP in data 30/01/2019, avrebbe provveduto al ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal D.D. n. 613 del 13/11/2017, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- e. che con nota acquisita al prot. 189767 del 25/03/2019, la società ha comunicato che, avendo avviato lo smontaggio parziale dell’impianto, fermo dal 2014, riteneva di non presentare il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, previsto dalla L. 132/2018, art. 26 bis;
- f. che con nota acquisita al prot. 415188 del 01/07/2019 la società dichiarava di aver comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 11/06/2019 la definitiva dismissione dell’impianto di trattamento e rigenerazione oli esausti e che, per tale motivo, in aggiunta a quelli di cui al punto precedente, riteneva di non presentare il progetto di modifica e adeguamento per la prevenzione antincendio per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti,

redatto secondo le linee guida di cui alla DGR 223/2019;

g. che il Ministero dello Sviluppo Economico EX DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE Divisione IV – Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti, ha trasmesso decreto ministeriale in data 17 marzo 2020, avente ad oggetto l'autorizzazione all'ampliamento del deposito oli minerali situato nell'ambito dello stabilimento per la rigenerazione di oli lubrificanti esausti ed alla dismissione del solo impianto di trattamento e rigenerazione degli oli esausti, in Nola (NA) via Boscofangone della Soc. S.I.R.A.L.;

h. che con nota prot. 114456 del 21/02/2020, questa UOD ha comunicato alla società l'avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 613 del 13/11/2017, assegnando - pur non essendovi tenuta in quanto provvedimento d'ufficio- il termine di dieci giorni dal ricevimento, per la presentazione per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

i. che la società con nota PEC del 02/03/2020, che per un disguido tecnico non è pervenuta in tempo utile al responsabile del procedimento, ha trasmesso le proprie osservazioni consistenti nella richiesta di mantenere attiva l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 613 del 13/11/2017, al fine di evitare l'interruzione dell'attività di blending, nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni per il nuovo assetto produttivo;

l. che con D.D. n. 95 del 15/04/2020 questa UOD ha revocato l'Autorizzazione Integrata Ambientale su citata;

m. che con nota PEC del 24/04/2020, acquisita agli atti con prot. 205407 del 27/04/2020, la società ha chiesto a questa UOD di ritirare in autotutela il D.D. n. 95 del 15/04/2020 di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RITENUTO pertanto, di dover comunque esaminare e valutare le osservazioni presentate dalla società;

CONSIDERATO che quanto osservato dalla S.I.R.A.L., S.p.A., con note del 02/03/2020 e del 27/04/2020 non è accoglibile per i seguenti motivi:

- l'art. 5 comma 1 lett. 1 quater D.Lgs 152/06 e s.m.i. definisce *'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;*
- l'art. 29 ter comma 1 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riporta: *' Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies.....';*
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con D.D. n. 613 del 13/11/2017, riguarda l'intera installazione gestita dalla società S.I.R.A.L. S.p.A., comprensiva anche dell'impianto connesso di blending e conseguentemente la revoca dell'A.I.A., a seguito della dismissione e delocalizzazione dell'impianto IPPC, ha ad oggetto l'intera installazione tanto più che l'impianto connesso, isolatamente considerato, è soggetto, ai sensi della normativa vigente, a diversa autorizzazione ambientale non di competenza regionale;

- la necessità di dotare l'impianto connesso di blending, singolarmente considerato, di autorizzazione diversa dall'A.I.A. (nello specifico A.U.A. – Autorizzazione Unica Ambientale che dovrà essere rilasciata dal Comune competente su determinazione della Città Metropolitana di Napoli) è confermata anche dalla società che, nella nota del 02/03/2020, chiede di mantenere attiva l'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 613/2017 *".....nelle more dell'ottenimento delle autorizzazioni per il nuovo semplificato assetto produttivo....."* essendosi *".....già attivata al fine di dare incarico a un professionista per la richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la gestione della sola attività di blending....."*;
- il gestore non ha mai dato attuazione all'A.I.A. di cui al D.D. n. 613/2017 non ha mai inviato la comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- la dismissione dell'impianto IPPC di stoccaggio e trattamento oli esausti, soggetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale, non può inoltre in nessun caso ritenersi modifica dell'A.I.A. rilasciata con D.D. n. 613/2017, come asserisce la società in quanto tale autorizzazione non è mai stata attivata e, con il venir meno dell'impianto IPPC tutta la normativa in materia di A.I.A. non è più applicabile all'impianto di blending non più disciplinato dall'A.I.A.

RILEVATO che da quanto comunicato dalla società risulta che l'attività di blending è stata finora esercitata senza aver dato attuazione all'A.I.A. di cui al D.D. n. 613/2017 e senza aver inviato la comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i

RITENUTO, per quanto suesposto:

di confermare, in base a quanto considerato, il proprio decreto n. 95 del 15/04/2020 di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 613 del 13/11/2017, alla società S.I.RA.L. S.p.A. per l'impianto Impianto IPPC 5.1 sito in Nola (NA) - Località Boscofangone Zona ASI,

Sulla base dell'istruttoria effettuata e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento – dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto e considerato in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di confermare** il proprio decreto n. 95 del 15/04/2020 di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 613 del 13/11/2017, alla società S.I.RA.L. S.p.A. per l'impianto Impianto IPPC 5.1 sito in Nola (NA) - Località Boscofangone Zona ASI;
2. **di prescrivere** che, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la società, presenti a questa UOD, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ARPAC e al Comune di Nola un dettagliato piano di dismissione dell'impianto IPPC e di ripristino ambientale, che comprenda le indagini preliminari previste dalla D.G.R. 417 del 27/07/2016 per verificare l'eventuale contaminazione del suolo e della falda;
3. **di prescrivere** che, entro i successivi trenta giorni, il Comune di Nola, la Città Metropolitana di Napoli e l'ARPAC effettuino le opportune verifiche di competenza anche in relazione alla

conformità del piano di indagini preliminari alle linee guida di cui alla D.G.R. 417/2016;

4. **di prescrivere** che, entro i successivi novanta giorni, conformemente a quanto previsto al punto E.10 del rapporto tecnico allegato al D.D. n. 613 del 13/11/2017, la società provveda al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazione che dovrà essere effettuata secondo le linee guida ARPAC di cui alla D.G.R. 417 del 27/07/2016 ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dall'art. 242 e seguenti D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Alla chiusura dei lavori di ripristino, la società dovrà darne comunicazione a questa UOD e agli altri enti coinvolti nel procedimento, allegando perizia giurata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori di ripristino e la verifica dell'assenza di contaminazione sono stati realizzati conformemente alla normativa vigente. L'ARPAC, entro i successivi trenta giorni, dovrà verificare la corretta esecuzione dei lavori di ripristino;

5. **di precisare** che l'impianto IPPC e l'area su cui lo stesso insiste, potranno essere riutilizzati per altre destinazioni solo, previa verifica dell'assenza di contaminazione e al termine dell'attuazione del piano di dismissione e ripristino ambientale e delle opportune verifiche da parte degli enti competenti;

6. **di prendere** atto che l'attività di blending è stata finora esercitata senza aver dato attuazione all'A.I.A. di cui al D.D. n. 613/2017 e senza aver inviato la comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riservandosi di adottare tutti i provvedimenti consequenziali a tale violazione;

7. **di notificare** il presente provvedimento alla S.I.RA.L. S.p.A. con sede legale in Nola (NA) – Località Boscofangone – Zona ASI;

8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Nola (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'Ente Idrico Campano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Consorzio ASI di Napoli e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

9. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo